



COMUNE DI NULVI
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO E PER L'AFFIDAMENTO AI
PRIVATI DELLA MANUTENZIONE E
GESTIONE DELLE AREE VERDI
COMUNALI DI VICINATO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 09.09.2011

INDICE

PARTE PRIMA

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1	pag. 3
Art. 2	pag. 3
Art. 3	pag. 3
Art. 4	pag. 3

PARTE SECONDA

GESTIONE EMANUTENZIONE

Art. 5	pag. 3
Art. 6	pag. 3
Art. 7	pag. 4
Art. 8	pag. 5
Art. 9	pag. 5
Art. 10	pag. 5
Art. 11	pag. 6

PARTE TERZA

NORME DI UTILIZZAZIONE, OBBLIGHI, DIVIETI

Art. 12	pag. 6
Art. 13	pag. 6-7

PARTE QUARTA

NORME FINALI

Art. 14	pag. 7
Art. 23	pag. 7

ALLEGATO: DOMANDA DEL PRIVATOpag. 8

ALLEGATO: SCHEMA DI CONVENZIONEpag. 9

PARTE PRIMA NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1- PREMESSA

Il Comune riconosce l'importanza della vegetazione quale componente essenziale del paesaggio urbano e del decoro del paese, la sua importanza per l'equilibrio dell'ambiente urbano e quale elemento concorrente alle funzioni sociali, ricreative e culturali.

L'Amministrazione Comunale assicura direttamente o mediante affidamento in gestione, la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico, allo scopo di valorizzarne le valenze ambientali, estetiche e decorative, sociali, culturali e ambientali.

Il Comune riconosce l'attività che i cittadini, in forma volontaria, intendano intraprendere, nel rispetto dell'interesse pubblico preminente, a tutela, protezione e valorizzazione del verde urbano.

Articolo 2- OGGETTO

Il presente regolamento ha come obiettivo e finalità, quelle di accogliere le iniziative poste in essere da cittadini, in forma volontaria, nell'ambito dei principi di cui al precedente articolo 1.

Esso disciplina l'uso e l'affidamento in gestione delle aree verdi del Comune, in particolare quelle incolte e di difficile manutenzione da parte degli operatori comunali, di uso pubblico o aperte al pubblico, come definite, a titolo esemplificativo, nell'elenco seguente:

- 1) Aree verdi di vicinato inserite in contesto urbano, di separazione tra contesti edilizi confermati;
- 2) Aree residuali, piccoli appezzamenti incolti nelle immediate vicinanze di aree private sia edificate che non ancora edificate.

Articolo 3 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La gestione e la cura degli spazi di cui al precedente articolo 2, salvo quanto previsto nei successivi articoli, è affidata al Comune che vi provvede in economia o in appalto, sotto la responsabilità delle strutture comunali a ciò appositamente incaricate e preposte.

Su precisa e specifica istanza formulata e richiesta da parte di privati che intendano occuparsi della pulizia di queste aree, nelle immediate vicinanze delle proprietà private dei cittadini medesimi interessati, è ritenuto possibile e meritorio l'accoglimento di dette istanze, correlate alla volontà di prendersi cura degli spazi verdi.

Le modalità di gestione, controllo e sorveglianza di questi spazi e aree verdi, sono regolamentate nel presente regolamento a livello generale, e saranno precisate, nello specifico e nei dettagli, nella convenzione che verrà stipulata dal Comune di Nulvi con il cittadino interessato.

Articolo 4 – Referente Comunale

Il referente comunale, che è anche responsabile della gestione e cura di questi spazi ed aree verdi, assicura la loro corretta gestione anche mediante l'accoglimento di segnalazioni, suggerimenti e proposte da parte dei cittadini.

PARTE SECONDA GESTIONE E MANUTENZIONE

Articolo 5 – SOGGETTI LEGITTIMATI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di avvalersi, congiuntamente o in alternativa, della collaborazione di soggetti diversi dagli operai comunali e dalle apposite ditte specializzate, attraverso

l'apporto di lavoro diretto e l'utilizzo di materiali e attrezzature, ai fini della manutenzione e del miglioramento degli spazi e delle aree verdi di cui agli articoli che precedono .

In particolare, possono accedere all'assegnazione in gestione di cui al presente articolo anche i seguenti soggetti:

- 1) Cittadini privati singoli o in associazione;
- 2) Associazioni senza scopo di lucro e/o di volontariato, purchè residenti nel Comune di Nulvi (??);
- 3) Titolari di esercizi commerciali e/o attività imprenditoriali.

In particolare, sulle aree assegnate ai titolari degli esercizi commerciali o turistico-ricettivi, salvo autorizzazione dell'amministrazione, è vietato qualsiasi tipo di installazione pubblicitaria. Se autorizzati, tale tipologia di soggetti dovrà pagare le imposte previste per le pubbliche affissioni .

Articolo 6- MODALITA DI CONCESSIONE AI PRIVATI

La gestione e manutenzione degli spazi e delle aree verdi di cui al presente regolamento, tendono a stimolare l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione volontaria per l'arricchimento dell'ambiente urbano e si configurano come attività rivolta alla realizzazione, mantenimento o miglioramento delle condizioni di pulizia, decoro urbano e di arredo degli spazi affidati, al solo scopo di mantenere il verde nelle migliori condizioni di vegetazione e di perseguire la qualità estetica e ambientale e il decoro delle aree del paese.

Eventuali interventi che, a scopo migliorativo, presuppongano modifiche o messa a dimora di nuova vegetazione di una certa entità, andranno sottoposti all'approvazione preventiva del Comune.

Il coinvolgimento gestionale di soggetti diversi dal Comune, quali quelli di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 5, potrà essere attivato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) Sussista la disponibilità da parte dei soggetti interessati ad eseguire gli interventi di manutenzione e sorveglianza a titolo gratuito, senza oneri da parte dell'Amministrazione e senza erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare gli interventi di manutenzione o il personale a ciò impiegato.
- 2) Venga regolamentato mediante apposita convenzione con cui sia sancito l'impegno ad eseguire la manutenzione senza alcun onere da parte dell'amministrazione.
- 3) La gestione non comporti interventi o realizzazioni atti a limitare la fruizione pubblica delle aree, né comporti atti di cessione per utilizzo a scopo privato delle aree stesse.
- 4) Il Comune sia sollevato da ogni responsabilità penale e civile, compresa la responsabilità per danni a terzi o cose, imputabile esclusivamente alle attività di gestione e di manutenzione.

I soggetti interessati dovranno presentare richiesta al Comune, sull'apposito modulo, corredata come segue:

- a) dati del richiedente;
- b) proposta dettagliata circa gli interventi che si intende effettuare, planimetria dell'area con indicazione degli estremi catastali, nonché eventuali soluzioni progettuali proposte;
- c) indicazione delle eventuali persone coinvolte nell'intervento e del nominativo del responsabile del rapporto intercorrente con l'Amministrazione, il quale firmerà la relativa convenzione;

Articolo 7- CRITERI DI CONCESSIONE-REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La procedura di coinvolgimento nella gestione, di cui all'art. 5, si attiva, o su istanza raccolta direttamente all'Amministrazione dai soggetti proponenti, o su iniziativa, promossa dall'Amministrazione nei modi ritenuti opportuni, dell'intendimento di affidare in gestione una o più

aree verdi, fissando le condizioni e i termini per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità e si articola in:

- a) esame delle richieste pervenute da parte del competente settore Tecnico comunale;
- b) approvazione dell'iniziativa da parte della Giunta Comunale ;
- c) sottoscrizione dell'apposita convenzione.

Nell'ipotesi che vi siano più richieste concorrenti, vengono forniti i seguenti criteri di massima per l'assegnazione:

- a) prossimità dell'area richiesta alla sede del richiedente;
- b) cronologia richieste e valutazione delle modalità di gestione proposte;
- e) nell'ipotesi che l'area in oggetto risulti inserita in un piano urbanistico attuativo (es. piano di lottizzazione convenzionata), nel caso di più richieste concorrenti, verrà privilegiata la richiesta dei soggetti facenti parte del piano urbanistico attuativo.

L'affidamento in gestione ha una durata minima di un anno e non potrà avere una durata superiore ad anni cinque. L'eventuale rinnovo dell'affidamento, per un ulteriore periodo, dovrà essere autorizzato dal Comune previa richiesta del privato ed apposita autorizzazione da parte della Giunta Comunale. In caso di richieste sulla stessa aree verde, verrà data priorità a colui che l'ha gestita e curata nel periodo precedente.

L'affidamento potrà in qualsiasi momento essere revocato, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione ovvero ove motivi di interesse pubblico lo rendano necessario, senza diritto ad alcun rimborso o risarcimento.

L'intendimento dell'Amministrazione di revocare l'affidamento deve essere comunicato agli assegnatari, di norma, con un preavviso di giorni trenta, salvo casi per i quali motivi di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso.

Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dandone preavviso scritto con anticipo di almeno tre mesi.

La risoluzione della convenzione può avvenire, di diritto, per fatto o negligenza imputabile all'assegnatario e, comunque, quando:

- a) non vengano rispettati gli impegni assunti nella convenzione e l'area non venga mantenuta in buono stato;
- b) venga impedito o sminuito l'uso pubblico dell'area;
- c) venga alterato senza autorizzazione lo stato dei luoghi.

Nei casi sopra indicati la risoluzione della convenzione opera con effetti immediati, dietro comunicazione scritta al soggetto assegnatario.

Ove comportamenti negligenti degli assegnatari procurino danni al Comune, questo potrà chiederne indennizzo nelle forme di legge.

Resta inteso che la concessione deve intendersi in comodato di uso gratuito.

Articolo 8- LAVORI ED INTERVENTI OGGETTO DELLA GESTIONE

La gestione degli spazi verdi da parte dei soggetti privati di cui al precedente articolo 5, ed ai sensi del presente Regolamento, si esplica, di norma, in via ordinaria nelle seguenti attività:

- 1) Pulizia adeguata delle aree;
- 2) Manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata attraverso le normali pratiche di pulizia da rifiuti, diserbo, eventuale irrigazione, rasatura dell'erba, ecc.

La gestione, in via straordinaria, può comportare:

- 1) Messa a dimora di nuova vegetazione;
- 2) Modifica sostanziale del suolo e/o sottosuolo delle aree verdi oggetto della convenzione.

La gestione in via straordinaria, deve essere sottoposta all'approvazione preventiva della competente struttura comunale.

L'assegnazione potrà concernere una o più delle forme di gestione di cui sopra.

Gli abbattimenti di alberature non sono consentiti se non vi è l'autorizzazione del Comune e nei casi di stretta necessità, quali pubblica utilità, pericoli per persone o cose, pericolo per la viabilità o piante divenute sedi di fitopatologie o alberature morte.

Potranno essere realizzati, in via straordinaria, abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione ambientale del verde approvati dal Comune.

A titolo esemplificativo, sono interventi di manutenzione ordinaria i seguenti:

· *taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante; · potatura siepi e arbusti; spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra; · eliminazione delle giovani piante disseccate; · rinalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e controllo, sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature; eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento; · smaltimento dei materiali di risulta derivanti tutte le suddette operazioni; · irrigazioni ove presenti idonei impianti; · pulizia dell'area da cartacce, lattine, bottiglie e similari; · apertura e chiusura dei cancelli, ove presenti e autorizzati.*

A titolo esemplificativo, sono interventi di controllo i seguenti:

· *segnalazione all'ufficio comunale della presenza di parassiti e fitopatie, · segnalazione di punti luce spenti o malfunzionanti, · segnalazione atti di vandalismo ai danni di piante, prati, terreno, staccionate, recinzioni, cancelli panchine, giochi, elementi di arredo, punti luce; · segnalazioni per piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.) di giochi, panchine, tavoli, fontanelle ed in genere di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area e sostituzione di parti fornite dall'U.T.C. Arredo Urbano, il tutto previo accordo con lo stesso; · segnalazione di abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali; · segnalazione presenza di siringhe; · controllo dello stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area.*

Articolo 9- MODALITA DI COLLABORAZIONE

Ai soggetti cui è affidata la gestione delle aree verdi ai sensi del presente Regolamento, potrebbe essere consentito nell'ambito di tali aree di rendere pubblica la propria collaborazione con logotipi identificativi o pubblicitari mediante la collocazione di uno o più cartelli recanti l'indicazione del soggetto attuatore del programma di manutenzione dell'area verde.

L'apposizione del cartello, se concordata, sarà disciplinata nell'apposita convenzione.

Tale cartello dovrà avere la dimensione massima di 50 x 70 cm. ed essere stabilmente ancorato e opportunamente collocato in modo da non recare ostacolo all'utilizzo pubblico dell'area e non creare pericolo per gli utenti né eventuale intralcio, anche visivo, alla circolazione stradale.

Il cartello dovrà recare l'indicazione che l'area e le eventuali attrezzature sono di uso pubblico ed avrà la seguente dicitura :

“Questo spazio è pubblico ed è curato gratuitamente da _____ (soggetto attuatore) _____ . Abbiatene rispetto”.

Articolo 10- REALIZZAZIONE INTERVENTI

I soggetti assegnatari si impegneranno alla realizzazione degli interventi con la necessaria continuità in conformità a quanto stabilito nella convenzione.

Eventuali impedimenti di qualsiasi natura nell'effettuazione o alla prosecuzione della gestione dovranno tempestivamente essere segnalati all'Amministrazione affinché possano adottarsi gli opportuni provvedimenti.

Le spese eventualmente occorrenti e conseguenti alla convenzione sono a carico dei soggetti assegnatari.

L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto di convenzione ai soggetti erogatori di servizi pubblici per gli interventi che si dovessero rendere necessari per assicurare i servizi stessi e per quelli di ripristino, che provvederanno all'eventuale ripristino delle zone interessate da eventuali interventi anche di disinfestazione.

L'assegnatario, con la firma della convenzione assume ogni responsabilità per danni a terzi o cose, imputabile esclusivamente alle attività di gestione e manutenzione eseguite ai sensi del presente Regolamento, sollevando il Comune dalle stesse.

Non è consentita la cessione anche parziale della convenzione.

L'area affidata deve mantenere la destinazione ad uso pubblico.

Tutte le opere realizzate a seguito di progetti di sistemazione a verde eventualmente presentati ed approvati dall'Ufficio Comunale competente, allo scadere della Convenzione, passeranno alla proprietà del Comune senza alcun rimborso o indennizzo.

Articolo 11- INTERVENTI

Nelle aree pubbliche, l'eventuale possibilità di mettere a dimora specie vegetali, da autorizzarsi preventivamente, dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi:

- il sito di intervento, in relazione alla eventuale presenza di manufatti esistenti nelle vicinanze e alla distanza dalla sede stradale;
- la non aggressività dell'apparato radicale;
- la compatibilità pedo-climatica;
- la compatibilità con impianti di pubblica illuminazione;
- una sufficiente rusticità, resistenza alle malattie e attitudine a non indurre il proliferare e la diffusione di malattie e di parassiti;
- facilità di cura e manutenzione.

Nel caso di piantagione in corrispondenza di pavimentazioni impermeabili, alla base della pianta dovrà essere conservato uno spazio di terreno sufficientemente ampio al fine di consentire la corretta espansione dell'apparato radicale e del tronco, la penetrazione dell'acqua e di impedire deformazioni o sconessioni della pavimentazione limitrofa.

Nel caso di piantagione in prossimità di suolo soggetto al pubblico transito veicolare e pedonale dovranno essere usati opportuni accorgimenti per garantire la complanarità tra la pavimentazione e lo spazio alla base della pianta al fine di garantire la percorribilità delle aree senza creare inciampi o sconessioni.

PARTE TERZA NORME DI UTILIZZAZIONE,

Articolo 12- OBBLIGHI E DIVIETI

E' fatto divieto di ogni pratica, intervento o aggressione che possa recare danno alla vegetazione. In particolare è, fra gli altri, fatto divieto di:

- estirpare, tagliare o danneggiare la cotica erbosa e le essenze arboree ed arbustive;
- scavare il terreno;
- versare o depositare sul suolo sostanze nocive o inquinanti o, comunque, sostanze fitotossiche o riconosciute come tali;
- calpestare il tappeto erboso qualora il divieto sia segnalato in loco;
- effettuare nelle aree di pertinenza delle piante ricarichi superficiali di terreno o di materiali putrescibili o impermeabilizzanti.

E' fatto, inoltre, divieto di:

- affiggere alle alberature cartelli o strutture in genere;

- posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni;
- deturpare, imbrattare o rimuovere la segnaletica;
- fare un uso improprio o deturpare le strutture e gli arredi presenti nell'area;
- sostare con veicoli a motore, salvo i casi autorizzati.

E' comunque vietato ogni altro comportamento atto a recare danno all'ambiente.

Articolo 13- SEGNALAZIONI

Ogni qual volta gli spazi a verde siamo oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari, dovrà esserne dato opportuno avviso in loco e segnalata la zona in cui eventualmente interdire l'accesso pubblico.

PARTE QUARTA NORME FINALI

Articolo 14- CONTROLLO E VIGILANZA

L'attività di vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è demandata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Nulvi.

Eventuali autorizzazioni alla gestione di aree di verde pubblico rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, alla scadenza del termine di autorizzazione si intenderanno risolte di diritto con decorrenza immediata.

Articolo 15- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione delle deliberazione di approvazione all'albo On line del Comune di Nulvi.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge e generali in materia, per quanto compatibili..



Allegato “ a” alla deliberazione c.c. n° del

COMUNE DI NULVI
Provincia di Sassari

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AI PRIVATI DELLA
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DI VICINATO**

L’anno _____ del mese di _____ nella sede comunale,

Tra

il Comune di Nulvi, C.F. _____ rappresentato da _____
in qualità di _____ in forza di _____ di seguito indicato
come “ il *Comune*”

e

_____ nato/a a _____ il _____ residente in
_____ Via _____ d’ora in avanti
denominato “*la parte*” si conviene e stipula quanto segue

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n° _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l’iniziativa presentata dal Sig. _____ come sopra individuato, di curare e gestire l’area verde sita in località _____ come evidenziato nell’allegata planimetria ;
- che con deliberazione del consiglio comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione ;
- che con deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____ è stato approvato il regolamento per la cura e manutenzione delle aree verdi da parte del Sig. _____ come sopra individuato .

1) Il Comune di Nulvi affida alla parte, per il periodo di anni _____ decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, eventualmente rinnovabile su richiesta della parte e previa conforme deliberazione della Giunta Comunale, l’esecuzione di quanto specificato al punto 2), nell’area comunale sita in _____ ed individuata nell’apposita planimetria con i dati catastali aggiornati. La parte, a tal fine, fornisce i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione della pulizia e della manutenzione dell’area.

2) L’affidamento di cui al punto 1) consiste in (descrizione)

3) Con la firma della presente convenzione la parte assume ogni responsabilità per danni a terzi o cose, imputabile o derivante esclusivamente dall’esecuzione di quanto costituisce oggetto della presente convenzione, sollevando il Comune di Nulvi dalle stesse.

4) Le aree verdi restano permanentemente destinate all’uso pubblico, pertanto non potranno essere effettuati interventi atti a precludere o limitare l’uso pubblico delle aree stesse.

5) Le aree verdi dovranno essere conservate e custodite con diligenza e nelle migliori condizioni di manutenzione. Le aree sono date in consegna alla parte con quanto in esse contenuto in arredi, strutture, manufatti, ecc., così come dall'elenco che segue:

Ogni innovazione, variazione, addizione o eliminazione rispetto a quanto contenuto nella presente convenzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

6) La parte intende avvalersi/non avvalersi della facoltà di pubblicizzare l'iniziativa attraverso i mezzi di comunicazione e mediante l'installazione in loco di n. ____ cartelli informativi/pubblicitari delle dimensioni _____ come indicati nell'elaborato allegato alla presente convenzione.

I/Il cartelli/o informativi/o, pubblicitari/o verranno opportunamente collocati e ancorati in modo da non creare pericolo per gli utenti e da non determinare limitazioni all'utilizzo dell'area.

7) Il Comune ha la facoltà di sorveglianza sulla corretta esecuzione di quanto forma oggetto della presente convenzione e si riserva la facoltà di chiedere alla parte, se del caso, l'esecuzione di lavori ritenuti necessari in riferimento alla presente convenzione.

Ove durante l'esecuzione di lavori venissero procurati danni alle alberature e/o alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino con esemplari e materiali uguali o analoghi a quelli compromessi.

La parte si impegna, altresì, a segnalare al Comune eventuali esigenze di interventi esulanti da quanto convenuto nel presente atto, guasti, e similari.

8) Resta convenuto che il Comune, con proprio giudizio discrezionale, motivato dalla necessità di disporre direttamente o per altri scopi dell'area, potrà interrompere il rapporto derivante dalla presente convenzione, dandone comunicazione alla parte, senza diritto, per questa ad alcun risarcimento o rimborso, possibilmente con un preavviso di giorni trenta, salvo casi di urgenza.

La presente convenzione si intende risolta di diritto, con operatività immediata e comunque previo apposito atto dell'Amministrazione Comunale nei casi di inadempimento della presente convenzione e comunque:

quando l'area non venga mantenuta in buono stato;

quando venga riscontrata l'inibizione o una limitazione dell'uso pubblico dell'area;

Quando un comportamento negligente della parte procuri un danno all'Amministrazione Comunale, questa potrà chiedere il risarcimento nei modi di legge.

Quando la risoluzione della presente convenzione scaturisca dalla costatata alterazione dello stato dei luoghi, il Comune potrà effettuare i necessari ripristini addebitandone i costi alla parte ove a ciò non provveda la parte.

9) La facoltà di recesso per la parte andrà comunicata per iscritto al Comune con un preavviso di tre mesi.

10) La presente convenzione è redatta in duplice originale sotto forma di scrittura privata e verrà registrata in caso di uso;

11) La parte dovrà consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione o sistemazione di impianti e servizi a cura del Comune o di aziende erogatrici di pubblici servizi o comunque a cura di enti che operano nell'interesse pubblico fatti salvi gli interventi di ripristino che gli stessi effettueranno al termine dei lavori.

12) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rimanda alle norme di legge e di Regolamento.

Firma per la parte

Firma per il Comune
